



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI E. ROMAGNA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MILANESE	CIRTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	IANNITTI	DOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	RIZZO	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n.
spedito il 09/06/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di PARMA
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

proposto dall'appellante:

difeso da:
ZAMBELLO DOTT. GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2010

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1553/2016

UDIENZA DEL

10/12/2018 ore 12:00

N°

387

PRONUNCIATA IL:

10 DIC. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 FEB. 2019

Il Segretario

Giuseppe Hatella

Il sig. [redacted] rappresentato e difeso dal commercialista dott. Giuseppe Zambello domiciliatario nel proprio studio in Parma alla via F. Tanara 5, ha impugnato la sentenza n. [redacted] del 17.11.2015 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Parma ha respinto il ricorso opposto dall'odierno appellante al silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma del rimborso dell'IVA non portata in detrazione nel periodo d'imposta 2010 di euro 2.014,03 per effetto dell'illegittimo inserimento delle operazioni esenti di cui all'art. 10/1 nn.18 e 19 del DPR 633/72 nel calcolo del pro-rata dell'indetraibilità IVA di cui al combinato disposto degli artt.19/5 e 19-bis del DPR 633/72. Lamenta l'appellante che la CTP di Parma probabilmente a causa della complessa problematica sottoposta in cognizione non ne hanno colta l'essenza. Chiede che l'appello sia accolto con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

Con memoria del 26.07.2016 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma controdeducendo pedissequamente alle argomentazioni di controparte. Chiede che l'appello sia respinto con vittoria di spese.

Con memoria del 26.11.2018 l'appellante ha ancor più integrate le argomentazioni dedotte in atto introduttivo.

Questa Commissione

visti gli atti di causa,

OSSERVA

che la problematica sottesa all'appello involge un rapporto tra cedente, cessionario e fisco, come in effetti riferisce l'Agenzia delle Entrate noverando diverse sentenze della Suprema Corte ed in buona sostanza significando che solo il cedente è legittimato attivo ad instaurare un contenzioso tributario.

Sulla questione in effetti vi sono diverse sentenze della Corte di Cassazione e tra esse segnatamente la n. 18425 del 26.10.2012 la quale così chiarisce:

“ Il cessionario, ove egli stesso sia soggetto passivo di IVA, può agire direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria per il rimborso dell'imposta erroneamente corrisposta, in rivalsa al cedente. Rileva pertanto il principio di diritto per cui il cessionario che acquisisce beni nell'esercizio dell'impresa a differenza del mero consumatore finale è egli stesso soggetto attivo del rapporto IVA e in tal senso può chiedere direttamente al fisco il rimborso delle somme indebitamente versate promuovendo direttamente la controversia tributaria.”

Così anche la giurisprudenza comunitaria.

Il ricorso merita di essere accolto. Trattandosi di problematica grandemente dibattuta le spese seguono la regola della compensazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Bologna, 10.12.2018

Il Relatore



Il Presidente

